
ADiM BLOG
Febbraio 2025
OSSERVATORIO DELLA GIURISPRUDENZA

Corte di Cassazione, sez. I civile, ordinanza n. 11700 del 30 aprile 2024

Criteri di valutazione della credibilità del richiedente asilo per motivi religiosi, alla luce della sentenza della Corte di Cassazione n. 11700/2024

Tarak El Haj
Assegnista di ricerca
Luiss Guido Carli

Parole chiave

Protezione internazionale – Rifugiati – Valutazione della credibilità – Motivi religiosi – Parola chiave

Abstract

L'ordinanza della Corte di Cassazione n. 11700 del 30 aprile 2024 offre interessanti spunti di riflessione relativamente ai criteri che devono guidare il giudizio di credibilità nell'ambito delle controversie in materia di riconoscimento della protezione internazionale e forme subordinate di protezione promosse ai sensi dell'art. 35-bis del D. lgs. n. 25 del 2008, avverso i provvedimenti adottati dalle Commissioni territoriali in sede amministrativa, con particolare riguardo alle domande fondate sulla religione quale motivo di persecuzione. Invero, nel contesto di tali procedimenti il

giudizio di credibilità risulta connotato da un'intrinseca complessità. La sentenza in commento ridefinisce la nozione di libertà religiosa nell'ambito della protezione internazionale, fornendo importanti strumenti interpretativi circa gli effetti di possibili limiti posti nel Paese di origine rispetto al culto professato dal richiedente ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato.

The order of the Supreme Court of Cassation No. 11700 of 30 April 2024 offers interesting insights into the criteria that must guide the judgment of credibility in the context of disputes on the recognition of international protection and subsidiary forms of protection promoted under Art. 35-bis of the Legislative Decree No. 25 of 2008, against the measures adopted by the Territorial Commissions in the administrative venue, with particular regard to applications based on religion as a ground of persecution. Indeed, in the context of such proceedings, the assessment of credibility is characterised by an intrinsic complexity. The ruling in question redefines the notion of religious freedom in the context of international protection, providing important interpretative tools regarding the effects of possible limitations placed in the country of origin with respect to the religion professed by the applicant when recognising refugee status.

A. FATTI DI CAUSA E DECISIONE

1. Fatti di causa

Con la pronuncia giurisprudenziale in esame la Corte di Cassazione si è espressa sul ricorso presentato da una cittadina cinese, al fine di ottenere la revocazione dell'ordinanza della Corte di Cassazione n. [30887/2022](#)¹. La cittadina cinese aveva presentato una domanda di protezione internazionale e di forme subordinate di protezione che era stata rigettata, in sede amministrativa, dalla Commissione territoriale di Roma. Il provvedimento della Commissione territoriale era stato poi confermato anche nei giudizi di impugnazione introdotti dalla richiedente asilo, sia nella fase di merito, sia nel primo giudizio legittimità. In quest'ultima occasione, in particolare, la Corte aveva dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione presentato dalla richiedente asilo avverso la sentenza della Corte di appello di Roma, che confermava la decisione del Tribunale di Roma di diniego del riconoscimento dello *status* di rifugiato ai sensi dell'art. 1, lett. a) della Convenzione di Ginevra del 1951² e dell'art. 2, co.1, lett. f), del D.lgs. n. 251/2007, nonché della protezione sussidiaria o della protezione umanitaria.

Nel caso di specie, la richiedente, nata e vissuta nella Repubblica Popolare Cinese, fondava la richiesta di protezione internazionale sulla base del timore di far ritorno nel proprio Paese di origine a causa del rischio di subire persecuzioni in quanto aderente al movimento religioso chiamato "Chiesa di Dio Onnipotente" (noto anche come "*Church of Almighty God*"). Invero, la ricorrente aveva riferito che gli aderenti a tale movimento religioso risultavano vittime di

¹ Cass. Civ., Sez. I civile, ordinanza n. 30887 del 19 ottobre 2022.

² Convenzione relativa allo status dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, ratificata in Italia con legge 24 luglio 1954, n. 722, e modificata dal Protocollo di New York del 31 gennaio 1967, ratificato in Italia con legge 14 febbraio 1970, n. 95.

una violenta campagna di repressione avviata dalla Repubblica Popolare Cinese comprendente arresti e torture, e che per il timore di subire tali persecuzioni lei stessa si era fatta ospitare da amici fino all'arrivo in Italia nel 2016.

La richiedente impugnava il provvedimento della Commissione territoriale di diniego del riconoscimento della protezione internazionale davanti al Tribunale competente, il quale si pronunciava emettendo una ordinanza confermativa di quanto stabilito in sede amministrativa. Nel merito, la conferma del rigetto della domanda si fondava su due distinte *rationes decidendi*: (i) il giudizio di non credibilità della richiedente e (ii) la non sussistenza del requisito della "persecuzione", sul presupposto che tale elemento non sarebbe configurabile nei casi di condotta di uno Stato che persegue un'associazione segreta, come il movimento religioso al quale la richiedente dichiarava di aderire. La decisione del Tribunale veniva confermata anche all'esito del giudizio di impugnazione di fronte alla Corte di Appello di Roma, facendo leva sostanzialmente sulle medesime motivazioni del giudice di primo grado.

A sua volta la decisione della Corte di Appello veniva impugnata con ricorso per cassazione, sul quale si è espressa la Suprema Corte in due occasioni, dapprima ritenendo il ricorso inammissibile e successivamente, a fronte del ricorso per revocazione, emettendo l'ordinanza in esame. Nel primo giudizio dinanzi alla Suprema Corte, il ricorso è stato ritenuto inammissibile, sulla base dell'erronea considerazione circa la mancata contestazione del giudizio di non credibilità operato dal giudice di appello. Orbene, in tale occasione la Corte aveva ritenuto che la ricorrente avesse contestato esclusivamente la motivazione relativa alla non sussistenza della "persecuzione" e non anche il giudizio sulla credibilità, seppur dagli atti di causa emergesse chiaramente l'avvenuta contestazione di entrambe le *rationes decidendi* poste a fondamento della sentenza impugnata.

Così, a fronte del diniego di protezione internazionale confermato con ben tre gradi di giudizio, la richiedente esperiva il rimedio della revocazione *ex art. 391 bis c.p.c.* in combinato disposto con l'art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c., ottenendo così la revoca dell'ordinanza emessa dalla stessa Corte e il riesame degli originali motivi di ricorso, fondati sostanzialmente sulla censura (i) della valutazione della non credibilità della richiedente effettuata dalla Corte di Appello e (ii) della ritenuta insussistenza di una persecuzione ai danni della richiedente e, in generale, dei fedeli della Chiesa di Dio Onnipotente in Cina e del rischio di subire un grave danno a norma dell'art. 14 del D. Lgs. n. 251/2007.

La I sezione civile della Corte di Cassazione si è espressa sui suddetti motivi di impugnazione con la sentenza in commento, precisando come il giudizio di credibilità così come la valutazione circa la sussistenza o meno di una fattispecie di persecuzione, devono essere condotti in conformità al peculiare regime probatorio vigente in materia di protezione internazionale, che impone al giudice di esercitare i propri poteri-doveri officiosi di

cooperazione istruttoria³, che impongono di acquisire le c.d. *Country of Origin Information* (COI), ossia le informazioni relative al Paese di origine, al fine di valutare la coerenza esterna delle dichiarazioni del richiedente alla luce di elementi esterni.

Sulla base del suddetto ragionamento, la Corte di legittimità, in accoglimento del ricorso, ha revocato l'ordinanza emessa in prima battuta dalla medesima Corte e cassato la sentenza della Corte di Appello di Roma, con rinvio della causa a quest'ultimo giudice, che in diversa composizione ha provveduto ad applicare correttamente i principi enunciati.

B. COMMENTO

1. *Sul giudizio di credibilità*

All'esito dei giudizi di merito dinanzi al Tribunale e alla Corte di Appello, è stato negato il riconoscimento della protezione internazionale in virtù di due distinte motivazioni: una soggettiva, riguardante il giudizio di non credibilità, e l'altra oggettiva, relativa alla valutazione di non sussistenza dell'elemento della persecuzione.

Il giudizio di non credibilità della richiedente asilo si fondava, in particolare, sulla narrazione della richiedente che era stata considerata affetta da un significativo grado di genericità ed astrattezza, oltre che da contraddizioni, relativamente ad aspetti importanti riferiti dalla richiedente, quali l'aver subito attività di monitoraggio da parte delle autorità pubbliche, che hanno spinto la medesima a chiudere la propria attività commerciale nel Paese di origine, e l'effettiva appartenenza al culto dichiarato.

La credibilità del richiedente è un aspetto centrale nelle controversie in materia di riconoscimento della protezione internazionale promosse ai sensi dell'art. 35-*bis* del D. lgs. n. 25 del 2008, avverso i provvedimenti adottati dalle Commissioni territoriali in sede amministrativa. Invero, la valutazione della fondatezza delle domande dei richiedenti asilo impone esami scrupolosi anche in considerazione delle numerose domande presentate in assenza dei presupposti per il riconoscimento dello *status* di rifugiato e volte ad eludere la normativa in materia di immigrazione. Tali aspetti risultano ancora più accentuati nel caso dei c.d. *bootstrap refugees*, ossia quei soggetti che all'estero hanno posto in essere condotte finalizzate unicamente a creare un rischio di persecuzione o danno grave nell'ipotesi di rimpatrio nel Paese di origine, oltre che nel caso dei rifugiati c.d. "*sur place*", che si caratterizzano per il sorgere della necessità di protezione e quindi del timore di subire persecuzioni in un momento successivo all'uscita dal Paese di origine (tale ipotesi ricorre, ad esempio, laddove il richiedente abbia cambiato religione dopo l'uscita dal Paese di origine, dando così luogo al rischio di persecuzione per motivi religiosi).

³ Si veda G. CONZA, *Come bilanciare la valutazione di credibilità e il dovere di cooperazione istruttoria nella procedura per il riconoscimento della protezione internazionale?*, ADiM Blog, Osservatorio della Giurisprudenza, settembre 2021.

Nelle domande fondate sulla religione come motivo di persecuzione il giudizio di credibilità risulta ancora più complesso in ragione della necessità di indagare aspetti interiori e strettamente personali del richiedente asilo, quali sono certamente il credo religioso e la fede. Da ciò deriva la necessità di esaminare i criteri logico-giuridici adottati dagli organi giudicanti nella valutazione della fondatezza delle domande, con particolare riguardo al giudizio di credibilità al fine di valutarne la compatibilità con il sistema nazionale e sovranazionale di riconoscimento della protezione internazionale.

2. Sulla sussistenza della persecuzione

L'altra *ratio decidendi* del diniego di riconoscimento della protezione internazionale è rappresentata dalla valutazione di non sussistenza dell'elemento della persecuzione, che è necessario ai fini del riconoscimento dello *status* di rifugiato. In particolare, l'elemento della persecuzione non è stato ritenuto sussistente, in via generale, nel caso degli aderenti alla "Chiesa di Dio Onnipotente", poiché la segretezza che connota tale movimento religioso non consentirebbe di qualificare come persecuzioni le sanzioni, anche di natura penale, comminate dal Paese di origine.

Nella sentenza emessa dalla Corte di Appello emergeva come di fatto il giudice avesse effettuato indagini sulla condizione del culto della richiedente nel Paese di origine, riscontrando che tale culto risultava essere caratterizzato da segretezza nella sua organizzazione interna ed essere annoverato tra i culti considerati illegali, puniti dal Codice penale cinese. Partendo da tale premessa, il medesimo giudice di merito negava la sussistenza della persecuzione, non solo nei confronti della richiedente, ma anche di tutti i fedeli del medesimo culto, sulla base dell'assunto che la nozione di persecuzione non sarebbe configurabile nelle ipotesi in cui uno Stato decida di reprimere associazioni segrete potenzialmente pericolose, ritenendo quindi tale condotta legittima.

Aderendo al ragionamento della Corte, si dovrebbe desumere che i fedeli di movimenti religiosi vietati nel Paese di origine non sarebbero suscettibili di beneficiare della protezione internazionale, in virtù del mero regime di ammissione o meno del culto nel Paese di origine. Tuttavia, un tale approccio si pone in contrasto con quanto stabilito dalla Convenzione di Ginevra del 1951 e dalla normativa nazionale in materia di protezione internazionale, che prevedono il riconoscimento dello *status* di rifugiato al cittadino straniero che abbia il fondato timore di essere perseguitato per motivi di religione, a prescindere dall'ammissione o meno del culto nel Paese di origine.

3. Decisione della Corte di legittimità

La pronuncia giurisprudenziale in esame offre importanti spunti sui parametri che devono guidare il giudice nella valutazione della credibilità del richiedente asilo, tenendo conto delle peculiarità che connotano le domande fondate su motivi religiosi, nonché del particolare regime probatorio sussistente in tali procedimenti.

La Corte ha affermato che la valutazione sulla credibilità del richiedente non può essere rimessa alla mera opinione del giudice, ma deve necessariamente essere il risultato dell'applicazione dei criteri stabiliti dall'art. 3 del D. Lgs. n. 251 del 2007, tenendo conto della situazione individuale e delle circostanze personali del richiedente, quali la condizione sociale e l'età del richiedente. Invero, secondo la Corte il giudice non può ritenere non credibile il richiedente sulla base della mera valorizzazione di contraddizioni nel racconto del richiedente di carattere secondario o isolato, laddove ci si trovi invece in presenza di elementi tali da ritenere verosimile quanto riferito dal richiedente. Orbene, in materia di protezione internazionale i giudici devono svolgere un ruolo attivo nella fase istruttoria, in deroga al principio dispositivo generalmente vigente nell'ambito del processo civile, essendo richiesto l'esercizio dei poteri-doveri di indagine d'ufficio, oltre che l'acquisizione di informazioni aggiornate sul Paese di origine del richiedente, al fine di accertarne la situazione reale⁴.

Sul punto, la Corte osserva come il fondato timore di subire persecuzioni per motivi di religione deve essere valutato dal giudice non solo in base al contenuto della legislazione del Paese di origine, ma anche alla stregua della prassi seguita in tale Paese in relazione all'imposizione di limiti alla libertà di culto. L'applicazione di tali limiti deve necessariamente essere valutata alla luce di quanto previsto dalla normativa italiana all'art. 19 della Costituzione, nonché dalla normativa internazionale all'art. 9 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo. In buona sostanza, il giudice deve indagare se i limiti alla libertà di culto posti nel Paese di origine siano previsti dalla legge e se siano diretti a perseguire uno o più fini legittimi, valutando al contempo se ciò costituisca una misura necessaria e proporzionata al perseguimento di tali fini.

Muovendo dalle suddette argomentazioni e sulla scia di un precedente giurisprudenziale della medesima Corte⁵, la sentenza in commento ridefinisce la nozione di libertà religiosa ai fini del riconoscimento della protezione internazionale e fornisce criteri ermeneutici con riguardo agli effetti di eventuali limiti posti nel Paese di origine alla suddetta libertà. La Corte, in particolare, fornisce un'interpretazione orientata al rispetto dei diritti fondamentali e segnatamente il diritto alla libertà di religione, giungendo ad affermare che tale diritto ricomprende anche il diritto di praticare culti non ammessi nel Paese di origine. In tale contesto, gli atti di persecuzione possono anche essere riconducibili a provvedimenti del Paese di origine di tipo legislativo, amministrativo, giudiziario o di polizia.

Dall'analisi effettuata emerge come la corretta applicazione dei criteri sottostanti al giudizio di credibilità del richiedente risulta fondamentale al fine di bilanciare, da un lato, l'esigenza di riconoscere la protezione internazionale solo in presenza dei requisiti di legge, anche alla luce del rischio di domande di protezione internazionale presentate al solo fine di eludere la normativa nazionale in materia di immigrazione e, dall'altro lato, la necessità scongiurare che dalla non corretta applicazione di tali criteri possa discendere il diniego di protezione in casi che invece sono meritevoli.

⁴ Sul punto si veda Cass. Civ., Sez. I, ordinanza n. 9858 del 13 aprile 2023.

⁵ Cass. Civ., Sez. I, ordinanza n. 23805 del 1° agosto 2022.

C. RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

Per consultare il testo della decisione:

[Corte di Cassazione, sez. I civile, ordinanza n. 11700 del 30 aprile 2024](#)

Dottrina:

L. RIEDER, *Assessing credibility in conversion-based asylum claims*, in *The International Journal for Religious Freedom (IJRF)*, n. 15:1/2, 2022, pp. 141–157.

G. NOLL, *Credibility, Reliability, and evidential assessment*, in C. COSTELLO et al. (a cura di), *The Oxford Handbook of International Refugee Law*, Oxford, 2021.

U. BERLIT, H. DOERIG, H. STOREY, *Credibility Assessment in Claims based on Persecution for Reasons of Religious Conversion and Homosexuality: A Practitioners Approach*, in *International Journal of Refugee Law*, n. 27/4, 2015, pp. 649-666.

Altri materiali:

EUROPEAN ASYLUM SUPPORT OFFICE (EASO), [Practical Guide on Interviewing Applicants with Religion-based Asylum Claims](#), November 2022.

UNHCR, *Linee guida sulla protezione internazionale: Domande di riconoscimento dello status di rifugiato fondate sulla religione nell'ambito dell'articolo 1A(2) della Convenzione del 1951 e/o del suo Protocollo del 1967 relativi allo status dei rifugiati*, 28 aprile 2004.

Per citare questo contributo: T. EL HAJ, *Credibilità dei richiedenti asilo per motivi religiosi*, ADiM Blog, Osservatorio della Giurisprudenza, febbraio 2025.